

NOVITA' – art. 103 Codice Proprietà Industriale

NOVITA'

art. 103 Codice Proprietà Industriale

1. La varietà si reputa nuova quando, alla data di deposito della domanda di costituente, il materiale di riproduzione o di moltiplicazione vegetativa o un prodotto di raccolta della varietà non è stato venduto, nè altrimenti ceduto a terzi, dal costituente o con il suo consenso, ai fini dello sfruttamento della varietà:

a) sul territorio italiano da oltre un anno dalla data di deposito della domanda;

b) in qualsiasi altro Stato da oltre quattro anni o, nel caso di alberi e viti, da oltre sei anni.

Ufficio Italiano Brevetti e Marchi

Il presente articolo è aggiornato al 16.06.2016